

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2206 del 07/05/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA, "AREA VALLE", STABILIMENTO DI VIA BAIONA 228, RAVENNA (RA). PROPONENTE: CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA. APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2305 del 07/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA, "AREA VALLE", STABILIMENTO DI VIA BAIONA 228, RAVENNA (RA).
PROPONENTE: CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA
APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della LR n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/1632;

VISTO E VALUTATO il documento "*Progetto Operativo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente*" presentato dalla Società Cementerie Aldo Barbetti spa (CF: 00161840541) con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2017/16938 del 27/12/17 e successiva integrazione PGRA/2018/3982 del 27/03/18;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.06 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che in data 04/05/2018 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra;

DATO ATTO delle risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 04/05/2018 per l'esame del documento di cui sopra, riportate nel verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti, le cui prescrizioni sono riportate nel dispositivo della presente determina;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI APPROVARE il documento di "*Progetto Operativo di Bonifica con Messa in Sicurezza permanente*" presentato con le seguenti prescrizioni:

1. si approva la proposta di messa in sicurezza permanente dell'Area Valle mediante la realizzazione di un capping superficiale, realizzato secondo i criteri individuati dal D.Lgs. n. 36/03 per una discarica di rifiuti non pericolosi e dettagliati dalla Società nel progetto.

Si precisa che la Società intende realizzare un capping funzionale unicamente a garantire il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione del sistema di capping stesso, pertanto l'Area Valle oggetto di intervento non potrà essere utilizzata né come piazzale destinato alla sosta di mezzi pesanti né per altri utilizzi diversi da quello per cui è stato progettato.

Tenendo conto delle attuali caratteristiche dell'Area Valle e dei materiali in essa presenti, degli interventi di completamento superficiali previsti, dell'utilizzo dell'area previsto dalla proprietà e di una approfondita ricerca in merito alle tipologie di materiali disponibili sul mercato, la Società prevede di utilizzare i seguenti materiali per il riempimento delle vasche (ed anche per la realizzazione dello strato drenante e dello strato di copertura, purché di caratteristiche tecniche adeguate):

- a) terre e rocce da scavo, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 – le quali saranno eventualmente utilizzate in osservanza del DPR stesso sia in termini di requisiti di qualità che di documentazione necessaria (Piano di Utilizzo, Dichiarazione di Utilizzo, Documento di Trasporto, Documento di Avvenuto Utilizzo);
 - b) materie prime seconde derivanti da impianti di recupero e trattamento autorizzati;
 - c) rifiuti finalizzati al recupero ambientale (R10) ai sensi dell'art. 5 del DM 05/02/98.
2. In relazione al predetto punto 1.c) si dà atto che il progetto di messa in sicurezza permanente ricomprende la *“Comunicazione di inizio attività di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi”*.

La Società viene pertanto iscritta al n. **265** del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06 e smi e del DM 05/02/1998 e smi, (**classe 2**), per l'attività di recupero ambientale (R10) nel proprio Sito.

Le tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere utilizzate per l'attività di recupero (R10) sono **esclusivamente** le seguenti (in ossequio al parere PGRA/2010/9259 del 19/08/10 di questa Agenzia in tema di regolamentazione delle attività di recupero R5/R10):

- a) Tipologia 7.1: CER 170904 - *Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901; 170902; 170903;*
 - b) Tipologia 7.31bis: CER 170504 - *Terra e rocce diversa da quelle di cui alla voce 170503;*
 - c) Tipologia 12.2: CER 170506 - *Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505;*
3. L'esercizio delle operazioni di recupero (R10) dei predetti rifiuti non pericolosi è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero agli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle operazioni di stoccaggio e di recupero/riciclo svolte nell'impianto, nonché del carico/scarico dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti oggetto della presente iscrizione.

- b) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

- c) **Di fissare la validità dell'iscrizione fino al 31/05/2023.**

La comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni; pertanto, per garantire che non vi sia soluzione di continuità, almeno 90 giorni prima della scadenza della validità del presente provvedimento, dovrà essere presentata apposita comunicazione di rinnovo. La comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata anche in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

4. Considerato che la Società intende avvalersi della possibilità di utilizzare per il riempimento sia terre e rocce da scavo (rif. a DPR n. 120 del 13 giugno 2017) che materie prime seconde (derivanti da impianti di recupero e trattamento autorizzati) e i predetti rifiuti finalizzati al recupero ambientale (R10) ai sensi dell'art. 5 del DM 05/02/98, la Stessa all'interno del Report annuale di aggiornamento dovrà indicare e tenere traccia (anche mediante adeguata planimetria) delle porzioni di Sito nelle quali avrà effettuato il riempimento con terre e rocce, materie prime seconde e rifiuti ai sensi del DM 05/02/98.
5. Per quanto concerne il test di cessione, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali già presenti all'interno delle vasche dell'Area Valle e della qualità delle acque di falda in corrispondenza di tale porzione (e più in generale di tutta l'area dello stabilimento

petrolchimico di Ravenna), sono ammesse unicamente le seguenti deroghe ai valori di concentrazione limite previste dall'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 per i seguenti parametri:

- a) fluoruri: 1,5 mg/l;
 - b) solfati: 1.000 mg/l;
 - c) cloruri: 1.400 mg/l.
6. Sulla base del crono-programma allegato dalla Società - tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva - si concorda che le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE dovranno essere compiutamente concluse entro il 31/12/2024, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.
 7. Si prende atto che la Società, in ogni caso, si riserva la possibilità di completare la Messa in Sicurezza permanente in tempi significativamente inferiori a quelli sopra indicati nel caso in cui l'area dovesse essere resa disponibile per futuri utilizzi, da parte di Terzi interessati, in tempi ristretti.
 8. La Società dovrà in ogni caso comunicare agli Enti competenti le date di avvio e conclusione delle operazioni di cui al POB approvato.
 9. Si concorda con la proposta di monitoraggio in corso d'opera e post-operam avanzata dalla Società, nonché sulle modalità di reporting annuale dello stato di avanzamento delle attività autorizzate dettagliate in premessa.

Monitoraggio in corso d'opera: a partire dall'inizio delle attività, e fino alla conclusione delle stesse, sarà eseguito un monitoraggio ambientale ed un monitoraggio dell'acquifero superficiale:

- a) Monitoraggio ambientale: finalizzato alla verifica della qualità dell'aria durante le attività di riempimento, ritenute maggiormente critiche. Saranno quindi effettuati monitoraggi con cadenza mensile (e comunque tenendo conto dei periodi di realizzazione dei riempimenti) durante i primi tre anni con la verifica dei seguenti parametri: polveri sottili, VOC, Hg, amianto.
- b) Monitoraggio dell'acquifero superficiale: sarà mantenuto dall'inizio delle attività fino alla conclusione delle stesse, con il completamento del capping. Si procederà pertanto alla realizzazione di campagne di monitoraggio per sei anni; tali campagne, eseguite con cadenze semestrale, consisteranno in:
 - ✓ prelievo di n. 1 campione di acque di falda dai piezometri PZ103, PZ105 (profondo), PZ106, PZ200, PZ201, PZ202, PZ203, PZ204 (profondo), per un totale di n. 8 campione ad ogni campagna. Le modalità di prelievo saranno quelle utilizzate in passato (v. paragrafo 2.3);
 - ✓ determinazioni analitiche sui campioni prelevati in riferimento a: azoto ammoniacale, fluoruri, solfati, metalli (Sb, As, Be, Cd, Cr, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, Zn), composti organo-aromatici, composti alifatici clorurati e alogenati, idrocarburi totali, MtBE.

Non è prevista la realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio; si dovrà aver cura di non danneggiare i piezometri esistenti (compresi quelli non oggetto di monitoraggio), che saranno riperforati in caso di danneggiamento; per i punti di monitoraggio all'interno dell'Area Valle sarà necessario prevedere il prolungamento del tubo piezometrico e la risistemazione del pozzetto di protezione.

Monitoraggio post-operam:

- c) Monitoraggio dell'acquifero superficiale: a partire dal primo anno successivo al completamento della realizzazione del capping, la frequenza di monitoraggio dell'acquifero superficiale passerà da semestrale ad annuale; sarà pertanto realizzata n. 1 campagna di monitoraggio all'anno, secondo le stesse caratteristiche. Tali campagne saranno condotte per 5 anni;

- d) Monitoraggio delle opere di messa in sicurezza: sarà condotto ogni anno a partire dal completamento del capping. Con cadenza annuale si procederà con:
- ✓ la verifica dell'integrità del capping predisposto;
 - ✓ il diserbo, per limitare la crescita della vegetazione;
 - ✓ la manutenzione delle canalette di scolo e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - ✓ eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari al fine di garantire la piena funzionalità delle opere di messa in sicurezza.

Report di aggiornamento

Al termine di ciascun anno sarà redatto un report di aggiornamento delle attività condotte riportante:

- ✓ la descrizione delle attività eseguite;
- ✓ i quantitativi e le tipologie di materiali depositati all'interno delle vasche dell'Area Valle (per i report relativi alla fase di riempimento delle vasche);
- ✓ le caratteristiche dei materiali approvvigionati per la realizzazione del capping (per i report relativi alla fase di costruzione del capping);
- ✓ la descrizione e gli esiti delle attività di monitoraggio condotte;
- ✓ l'indicazione delle attività previste per l'anno successivo.

I report successivi al sesto anno comprenderanno unicamente la descrizione delle attività di monitoraggio post-operam; l'ultimo report sarà redatto a conclusione del monitoraggio post-operam dell'acquifero superficiale (anche se le attività di monitoraggio e manutenzione delle opere di messa in sicurezza realizzate proseguiranno con cadenza annuale).

10. Si dà atto che le elaborazioni predisposte dalla Società sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica; qualunque variazione del modello concettuale comporterà la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
11. A norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio, deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
12. Le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210656 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
13. Ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la prevista fidejussione - il cui importo si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi - dovrà essere prestata a favore del Comune di Ravenna a norma di quanto disposto al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati"*.

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA" alla medesima DGR Emilia Romagna n. 2218/2015.

Il Comune dovrà comunicare a questa SAC l'avvenuta presentazione della fidejussione da parte della Società, nonché la propria successiva accettazione.

2. DI AUTORIZZARE contestualmente l'esecuzione delle attività previste.



3. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

4. DI COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e s.m.i., avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci




LEGENDA

-  confine dell'area Barbetti (esclusa area in cessione a Syndial)
-  PZ106 piezometro "superficiale" esistente
-  PZ105 piezometro "profondo" esistente
-  area oggetto di interventi di MISP

-  coordinate Gauss-Boaga
-  quota sul livello del mare

Le quote sono riferite al livello medio mare, il caposaldo utilizzato è il n. 3100RA della rete di livellazione del Comune di Ravenna (borchia posta all'ingresso dello stabilimento Barbetti)




LEGENDA

- PVC Ø - P% Tubazione di scarico
- Pb..... Caditoia e pozzetto raccolta acque superficiali 60X60 cm
- PVC Ø Tubo microfessurato
- Linea di raccolta
- Quota finale del capping (quote stimate)

Le quote sono riferite al livello medio mare, il caposaldo utilizzato è il n. 3100RA della rete di livellazione del Comune di Ravenna (borchia posta all'ingresso dello stabilimento Barbeti)

DISTANZA PARZIALE	31.00	22.00	300.00				
QUOTA SCORRIMENTO	0.70	0.95					
QUOTA TERRENO	1.50	1.50	3.15	3.15	3.65	3.65	3.65

Particolare pozzetti - Scala 1:50



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.